I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2017/76 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 1298/76 che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1298/76 del Consiglio, dal 1° giugno 1976, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (4), fissa a 55 000 tonnellate l'entità dell'aiuto ;

considerando che una nuova valutazione del fabbisogno di sostanze proteiche del latte di taluni paesi in via di sviluppo, organismi internazionali ed organismi non governativi dimostra l'opportunità di aumentare detto aiuto ;

considerando che le disponibilità della Comunità nel settore del latte scremato in polvere consentono di portare l'entità dell'aiuto a 150 000 tonnellate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1298/76 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

150 000 tonnellate di latte scremato in polvere sono messe a disposizione di taluni paesi in via di sviluppo, organismi internazionali e organismi non governativi nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. van der STOEL

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. C 178 del 2. 8. 1976, pag. 59.
(4) GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 3.